

Allegato "B" all'atto N.14.372/9.965 di repertorio del notaio Nicola Ariasi

**STATUTO FONDAZIONE DOMENICO E CATERINA SCARONI E FIGLI –
ENTE DEL TERZO SETTORE**

ARTICOLO 1 – DENOMINAZIONE E SEDE

1.1 È costituita dai fondatori Scaroni Maria e Scaroni Angelo una Fondazione denominata "Fondazione Domenico e Caterina Scaroni e Figli – Ente del Terzo Settore", di seguito la Fondazione.

1.2 La Fondazione assume nella denominazione l'acronimo "Fondazione Domenico e Caterina Scaroni e Figli – ETS".

1.3 La Fondazione fissa la propria sede in Castenedolo (BS).

1.4 La Fondazione è una Fondazione di partecipazione ed opera in conformità ai disposti dell'art. 12 e seguenti del codice civile.

1.5 Il Consiglio Direttivo ha facoltà di trasferire l'ubicazione della sede legale e potrà istituire sedi secondarie, uffici e centri, il cui funzionamento potrà essere regolato da apposito regolamento.

1.6 La Fondazione ha l'obbligo di fare uso in qualsivoglia segno distintivo, atto, corrispondenza o comunicazione rivolta al pubblico dell'indicazione di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

ARTICOLO 2 – SCOPO

2.1 La Fondazione persegue finalità solidaristiche e di utilità sociale, ispirandosi ai principi della carità, con atteggiamento di ascolto e attenzione ai valori culturali e spirituali dell'altro.

2.2 La Fondazione opera nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e principalmente nella Provincia di Brescia.

2.3 La Fondazione, senza scopo di lucro, svolge le seguenti attività di interesse generale:

I. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni.

II. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

III. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;

IV. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017 e successive modificazioni;

V. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

VI. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

VII. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015

n. 141 e successive modificazioni.

2.4 In particolare, la Fondazione si propone lo scopo di prestare aiuti, morali e materiali, alle persone svantaggiate delle comunità locali, in particolare di quella di Castenedolo anche in collaborazione con tutti gli altri enti e/o istituzioni, pubblici o privati, operanti sul territorio a favore del disagio sociale, economico, fisico, psichico o familiare.

2.5 Inoltre, la Fondazione, a mero titolo esemplificativo, potrà:

- a) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori dei settori di attività della Fondazione e il pubblico;
- b) erogare premi e borse di studio a favore di persone in condizioni di difficoltà fisiche, psichiche, economiche, sociali e familiari presenti sul territorio delle comunità locali, con particolare riguardo al Comune di Castenedolo.

2.6 Per il raggiungimento delle sue finalità, la Fondazione potrà, nei limiti ex lege previsti e previa delibera del Consiglio di Amministrazione, svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

2.7 Nel rispetto dei precedenti limiti la Fondazione potrà:

- i. stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione degli altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- ii. amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, nuda proprietaria, locatrice, locataria, comodante, comodataria, o comunque posseduti o detenuti, mantenere e/o ristrutturare beni immobili di cui sia proprietaria o nuda proprietaria, usufruttuaria, titolare del diritto di superficie ovvero titolari di altro diritto di godimento;
- iii. concedere garanzie reali, personali, pegni anche a titolo gratuito nel proprio interesse a favore di terzi;
- iv. stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a terzi di parte delle attività nonché di studi specifici e consulenze;
- v. partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

ARTICOLO 3 – PATRIMONIO

Per il perseguimento dei propri fini il patrimonio della Fondazione è costituito:

- 1) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti effettuati dai fondatori Scaroni Maria e Scaroni Angelo e da coloro che, ai sensi dell'art. 5 del presente statuto, diverranno tali;
- 2) dai beni mobili o immobili che sono pervenuti o perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, compresi quelli dalla stessa acquistati

secondo le norme del presente statuto e che verranno destinati a patrimonio con delibera del Consiglio Direttivo;

3) da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati, nonché da persone fisiche, sempre che gli stessi siano espressamente destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento dei fini previsti dai fondatori;

4) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio Direttivo, può essere destinata ad incrementare il patrimonio.

ARTICOLO 4 – FONDO DI GESTIONE

Il Fondo di gestione della Fondazione è costituito:

1) dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;

2) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie che non siano espressamente destinate al Fondo di dotazione;

3) dagli altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti territoriali o da altri Enti pubblici;

4) dai contributi dei fondatori, anche divenuti tali ai sensi dell'art. 5 del presente statuto;

5) dai ricavi delle attività di interesse generale e di quelle diverse, queste ultime purché secondarie e strumentali a quelle di interesse generale.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 5 – FONDATORI

Sono fondatori i signori Scaroni Maria e Scaroni Angelo.

Possono divenire fondatori, nominati tali con delibera adottata all'unanimità dal Consiglio di Amministrazione, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono al fondo di dotazione o anche al fondo di gestione della stessa, in misura non inferiore a quella stabilita, nelle forme e nella misura, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 6 del presente statuto. Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ARTICOLO 6 – ORGANI DELLA FONDAZIONE

6.1 Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Direttivo, quando costituito ai sensi del successivo articolo 8.1;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario Generale;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

7.1 Il Consiglio Direttivo è formato da 3 (tre) membri fintanto che risulterà composto anche da entrambi o da uno solo dei due fondatori.

7.2 I tre membri del primo Consiglio Direttivo, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente, sono stati nominati con l'atto costitutivo e rimarranno in carica a vita.

7.3 In caso di morte o rinuncia o incapacità di uno dei tre originari membri del primo Consiglio Direttivo, subentrerà la persona designata congiuntamente dai due membri rimanenti.

7.4 Dal momento della morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori e per le successive nomine, il Consiglio Direttivo dovrà essere integrato nella sua composizione portando il numero dei suoi membri da un minimo di 5 (cinque) ad un numero dispari superiore sino ad un massimo di 15 (quindici). La scelta del numero dei membri del Consiglio Direttivo e la nomina degli stessi verranno effettuate dai rimanenti membri del Consiglio Direttivo. Tale allargamento del numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere deliberato anche in un momento antecedente purché all'unanimità dei consensi dei membri del Consiglio Direttivo.

7.5 Qualora venisse meno, per qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Direttivo, il Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, il membro del Consiglio Direttivo più diligente, dovrà convocare immediatamente il Consiglio Direttivo affinché integri il Consiglio stesso nominando un nuovo membro.

7.6 In ogni caso in cui non vi fosse più in carica alcun membro del Consiglio Direttivo, ovvero non vi fosse più alcun membro in carica pienamente capace di intendere e di volere, le nomine necessarie alla sua ricostituzione saranno effettuate da Fondazione Museke entro 10 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

7.7 Le nomine a membro del Consiglio Direttivo saranno effettuate a tempo indeterminato, sino a decadenza, esclusione, dimissioni, revoca o morte.

7.8 L'incarico di membro del Consiglio Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, documentate e preventivamente approvate dal Consiglio stesso.

7.9 In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le vedi il Vice Presidente.

ARTICOLO 8 – ADUNANZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

8.1 Sino al momento della morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori, alle adunanze del Consiglio Direttivo, in particolare con riferimento alla convocazione e ai quorum partecipativi e deliberativi, trova applicazione quanto previsto nei successivi articoli 8.6, 8.7, 8.8 in tema di Comitato Direttivo, fatta eccezione per l'avviso di convocazione che potrà essere comunicato anche con semplice raccomandata a mani.

8.2 Successivamente alla nomina del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 6.4, il Consiglio Direttivo si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi opportuno o necessario, o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri, o di almeno tre membri del Comitato Direttivo.

8.3 Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso, inviato ai membri del Consiglio Direttivo e all'Organo di Controllo, a mezzo di lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata o posta elettronica, almeno quindici giorni prima dell'adunanza o in casi d'urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da inviarsi almeno otto giorni prima dell'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

8.4 Le adunanze del Consiglio Direttivo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli intervenuti.

8.5 Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Sono esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 9 – COMITATO DIRETTIVO E ADUNANZE DEL MEDESIMO

9.1 Il Consiglio Direttivo, non appena nominato ai sensi del precedente articolo 6.4, potrà riunirsi per nominare un Comitato Direttivo composto da tre a cinque membri, tutti designati tra i suoi membri, tra cui il Presidente del Consiglio Direttivo che assumerà anche la carica di Presidente del Comitato Direttivo ed un Vice Presidente.

9.2 Ai membri superstiti del primo Consiglio Direttivo è riservata, qualora nominato, la carica di membro del Comitato Direttivo a tempo indeterminato, sino a decadenza, esclusione, dimissioni o morte.

9.3 Fatto salvo quanto previsto nel precedente articolo 8.2, i membri del Comitato Direttivo mantengono l'incarico per un triennio e sono rieleggibili.

9.4 La cessazione dall'incarico di membro del Consiglio Direttivo comporta automaticamente quella da membro del Comitato Direttivo.

9.5 L'incarico di membro del Comitato Direttivo è gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio della carica, documentate e preventivamente approvate dal Comitato stesso.

9.6 Le adunanze del Comitato Direttivo sono convocate dal Presidente di norma ogni mese e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di due suoi membri, mediante avviso, inviato ai membri del Comitato Direttivo e all'Organo di Controllo, con indicazione dell'ordine del giorno, da recapitarsi agli interessati almeno dieci giorni prima dell'adunanza tramite lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica e nei casi d'urgenza almeno cinque giorni prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica certificata o posta elettronica. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

9.7 Le adunanze del Comitato Direttivo, ove nominato, sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

9.8 Sono valide le adunanze del Comitato Direttivo anche se non siano precedute da avviso di convocazione, purché siano presenti tutti i membri del Comitato.

9.9 In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

ARTICOLO 10 – POTERI E COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO E DEL COMITATO DIRETTIVO

10.1 Sino al momento della morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori, al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione, nessuno escluso, ivi compreso l'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali.

10.2 Successivamente alla nomina del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 6.4 e alla eventuale nomina del Comitato Direttivo, ai

sensi del precedente articolo 8.1, la Fondazione sarà amministrata secondo la ripartizione di poteri qui di seguito indicata.

10.3 Al Consiglio Direttivo compete:

- a) modificare lo statuto, su proposta del Presidente ovvero su proposta congiunta di almeno cinque membri, con voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei consiglieri in carica;
- b) approvare eventuali regolamenti interni;
- c) approvare gli orientamenti programmatici in merito alle erogazioni e alle iniziative della Fondazione;
- d) garantire la coerenza dell'azione degli organi esecutivi con le finalità statutarie;
- e) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione;
- f) approvare entro il mese di novembre dell'anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell'anno successivo il bilancio consuntivo predisposti dal Comitato Direttivo;
- g) procedere alla nomina del Presidente, del Vice Presidente, dei componenti del Comitato Direttivo, se nominato, del Segretario Generale;
- h) deliberare sugli argomenti e sugli atti che gli siano sottoposti dal Comitato Direttivo, ivi compreso l'individuazione delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, purché ad esse secondarie e strumentali;
- i) deliberare l'estinzione dell'ente e la devoluzione del patrimonio nelle forme previste dagli articoli 17, 18, 19;
- l) deliberare la nomina all'unanimità dei fondatori di cui all'art. 6 del presente statuto.

10.4 Al Comitato Direttivo compete:

- a) esercitare tutti i poteri di amministrazione, anche secondaria, del patrimonio della Fondazione e di gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, con la sola esclusione di quelli riservati dalla Legge e dallo Statuto ad altri organi e conformemente alle eventuali direttive ed alle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- b) il potere di costituire eventuali organi, anche collegiali, consultivi e di lavoro; nominare, salvo ratifica consigliare, componenti del Consiglio Direttivo a copertura di incarichi eventuali e vacanti;
- c) il potere di delegare al Presidente o ad altro componente del Comitato Direttivo i poteri relativi allo svolgimento di tutte le attività necessarie, senza eccezione alcuna, per gestire i rapporti con istituti di credito e società di gestione del risparmio allo scopo di assicurare una oculata gestione delle risorse;
- d) il potere di conferire eventuali deroghe di funzioni, per singoli atti, sia al Presidente, sia ai singoli componenti del Comitato stesso, nei limiti individuati.

ARTICOLO 11 – INCOMPATIBILITÀ, DECADENZA, ESCLUSIONE E REVOCA

11.1 Non possono essere nominati membri del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Direttivo, e se nominati decadono dalla nomina, coloro che:

- si trovino in una delle condizioni previste dall'articolo 2392 del Codice Civile;
- ricoprano la carica di Parlamentare Europeo, Parlamentare Nazionale, membro del Governo o della Corte Costituzionale;

- siano membri di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale o di organi dell'Unione Europea e della Magistratura ordinaria o speciale;

- ricoprano la carica di Consigliere Regionale della Lombardia, Consigliere Provinciale della Provincia di Brescia ovvero siano componenti delle giunte regionali, provinciali, comunali o amministratori di altri enti locali territoriali.

11.2 Un membro del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Direttivo decade dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate alle rispettive riunioni.

11.3 Sono cause di esclusione dal Consiglio Direttivo e dal Comitato Direttivo:

i) il mancato rispetto delle norme statutarie;

ii) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all'immagine della Fondazione;

iii) l'aver agito in conflitto di interessi con la Fondazione ovvero in virtù di un interesse personale di natura economica.

11.4 Fatta eccezione per i membri nominati nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo ha il potere di revocare un membro del Consiglio stesso in qualsiasi momento, senza obbligo di preavviso, con semplice comunicazione scritta con obbligo di motivazione.

11.5 L'esclusione, la decadenza e la revoca sono deliberate dal Consiglio Direttivo a scrutinio palese ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato. Il membro del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Direttivo direttamente interessato all'ipotesi di decadenza o esclusione o revoca dovrà astenersi dalla votazione.

ARTICOLO 12 – PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE

12.1 Il Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio e può nominare delegati e procuratori, determinandone le attribuzioni.

12.2 Il Presidente del Consiglio Direttivo è nominato per la prima volta nell'atto costitutivo e, sino alla morte o rinuncia o incapacità dell'ultimo dei due fondatori, sarà nominato dagli altri membri del Consiglio Direttivo con diritto di veto da parte di ciascuno dei soci fondatori.

12.3 Successivamente alla nomina del Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 6.4, il Presidente del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo, ove nominato, sarà nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, manterrà la carica per un triennio e sarà rieleggibile.

12.4 Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo ed il Comitato Direttivo, ove nominato.

12.5 Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura la redazione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo, ove nominato, e provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

12.6 Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengano deliberati; sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario.

12.7 Il Presidente adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo prima possibile a ratifica dell'organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione.

12.8 In ogni caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il

Vice Presidente del Consiglio Direttivo o del Comitato Direttivo, ove nominato.

ARTICOLO 13 – SEGRETARIO GENERALE

13.1 Fatta salva la nomina contenuta nell'atto costitutivo, il Consiglio Direttivo nomina un Segretario Generale determinando la durata e la natura dell'incarico e la sua retribuzione.

13.2 Salvo diverse direttive del Consiglio Direttivo il Segretario Generale ha l'incarico di collaborare:

- alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione ed alla loro prestazione agli organi collegiali, nonché al successivo controllo dei risultati;
- all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo ed alla predisposizione degli schemi del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

13.3 Il Segretario Generale cura la gestione dei programmi di attività della Fondazione, redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo ed è responsabile, in collaborazione con il Presidente, del buon andamento dell'amministrazione.

ARTICOLO 14 – ORGANO DI CONTROLLO

14.1 L'Organo di Controllo è monocratico ed è nominato dalla Fondazione Museke o, in difetto, dai Benemeriti o dai Volontari della Fondazione.

14.2 I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie dei soggetti di cui all'articolo 2397, comma II, del Codice Civile.

14.3 L'Organo di Controllo dura in carica un quadriennio ed è rieleggibile.

14.4 L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

14.5 All'Organo di Controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla legge.

14.6 L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

14.7 All'Organo di Controllo spetta un'indennità di carica nel rispetto e nei limiti di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i.

14.8 Al superamento dei limiti previsti dall'articolo 31, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017, all'Organo di Controllo potrà essere affidata anche l'attività di revisione legale dei conti.

14.9 L'Organo di Controllo può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 15 – LIBRI VERBALI

15.1 I verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Direttivo, devono essere trascritti a cura del Segretario generale su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

15.2 I verbali dell'Organo di Controllo devono essere trascritti su apposito registro in ordine cronologico e sottoscritti dai componenti dello stesso Organo.

ARTICOLO 16 – BILANCIO

16.1 L'esercizio decorre dal primo gennaio al trentun dicembre di ogni anno.

16.2 Per ogni esercizio sociale, la Fondazione redige un bilancio consuntivo di esercizio e un bilancio preventivo.

16.3 L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

16.4 Il bilancio consuntivo di esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e della relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della Fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

16.5 Il bilancio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

16.6 Il bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

16.7 Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione redigerà il bilancio sociale.

16.8 Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione è convocato per l'approvazione del bilancio consuntivo di esercizio ed entro il mese di novembre di ciascun anno è convocato per l'approvazione del bilancio preventivo.

ARTICOLO 17 – DESTINAZIONE UTILI, DEI FONDI, DELLE RISERVE E DEL CAPITALE

17.1 Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'articolo 2 dello Statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

17.2 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

ARTICOLO 18 – SCIoglimento

18.1 La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti eventi:

- per avvenuto conseguimento dello scopo sociale;
- per sopravvenuta impossibilità dello scopo sociale;
- negli altri casi previsti dalla legge.

ARTICOLO 19 – LIQUIDAZIONE

19.1 Qualora si verifichi una causa di scioglimento della Fondazione, il Consiglio Direttivo, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, delibererà la messa in liquidazione e nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

ARTICOLO 20 – DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

20.1 In ogni caso, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma I, del D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore individuati dal Consiglio di Amministrazione o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ARTICOLO 21 – ALBO DEI BENEMERITI

21.1 Presso la Fondazione è istituito l'albo dei soci benemeriti nel quale vengono iscritti, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, gli enti pubblici e privati, nonché le persone fisiche che abbiano contribuito al perseguimento dei fini statuari.

21.2 L'albo dei soci benemeriti potrà essere disciplinato da apposito Regolamento.

ARTICOLO 22 – ALBO DEI VOLONTARI

22.1 Presso la Fondazione è pure istituito l'albo delle persone che prestano la loro attività a titolo di volontariato per il raggiungimento delle finalità della Fondazione.

L'albo dei volontari potrà essere disciplinato con Regolamento.

ARTICOLO 23 – RINVIO

23.1 Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili le vigenti disposizioni di Legge.

Sottoscrizione di SALVALAI PIETRO

Sottoscrizione di Nicola Ariasi (impronta del sigillo)